

- ORIGINALE  
 COPIA

Codice Ente	Codice materia
DELIBERAZIONE N. 18	

## COMUNE DI SEZZADIO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: Approvazione della convenzione con il Comune di Frascaro per la gestione in forma associata dell'Ufficio Tecnico comunale – anno 2016.**

L'anno DUEMILASEDICCI addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella Sala Consiliare Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres.	Ass.
BUFFA Pier Giorgio	SI	NO
CANESTRI Giuseppina Anna Maria	SI	NO
SARDI Giovanni Francesco	SI	NO
FERRANDO Alessandro	NO	SI
CENEDESE Sergio	NO	SI
ALOISIO Rosanna	SI	NO
GIOLITTO Claudio	SI	NO
MORETTO Renzo	SI	NO
DANIELE Enzo	SI	NO
FURLANI Filippo	SI	NO
ARNERA Pier Luigi	SI	NO
<b>Totali</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola, la quale provvede alla redazione del presente verbale. E' presente l'Assessore Esterno Sig.ra Ricagno Barbara.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 6 dell'ordine del giorno.

◇ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.

---

F.to Dott.ssa Paola CRESCENZI

◇ Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

---

F.to Rag. Caterina OTTONELLI

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il servizio dell'Ufficio Tecnico comunale è svolto in convenzione con il Comune di Frascaro, con reciproca soddisfazione, sin dal 01/01/2003, come da convenzione di servizio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13/09/2002;
- il Sindaco di Sezzadio ed il Sindaco di Frascaro concordano sulla reciproca utilità del servizio convenzionato svolto in convenzione dall'anno 2003 in avanti;

### RILEVATO CHE:

- il decreto legge n. 210 del 31/12/2015, convertito con modificazioni dalla legge 25/02/2016, n. 21, ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni, stabilite dal decreto legge n. 78/2010;
- nelle more dell'attivazione delle succitate forme convenzionali obbligatorie, è necessario mantenere i livelli di efficienza, efficacia ed economicità raggiunti con le forme convenzionali volontarie che, nel corso degli anni, hanno portato ai bilanci comunali risparmi di spesa e ottimizzazione delle risorse impiegate;
- pertanto, i Comuni di Sezzadio e Frascaro intendono continuare a gestire in forma convenzionale il servizio dell'Ufficio Tecnico comunale comprendente le aree dell'edilizia privata e dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, al fine di continuare nel processo di razionalizzazione della spesa;

RICHIAMATO l'art. 30 del d. lgs. 267/2000, rubricato "Convenzioni" a tenore del quale: "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";

**DATO ATTO** che il carico finanziario per il Comune di Frascaro è pari ad una quota di partecipazione del 16,67%, ovvero ad 1/6 della spesa complessiva, corrispondente ad una giornata di lavoro;

**VISTO** l'art. 42 del d. lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo schema di convenzione per il servizio associato dell'Ufficio Tecnico Comunale con il Comune di Frascaro, composto di n. 15 articoli, allegato in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** lo statuto comunale;

Si apre ampia discussione in cui intervengono Consiglieri di maggioranza e di minoranza;

**Con votazione resa in forma palese ed avente il seguente risultato:**

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: 9

CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 9

CONSIGLIERI CONTRARI: ==

CONSIGLIERI ASTENUTI: ==

### **DELIBERA**

- 1) di approvare lo schema di convenzione per il servizio associato dell'Ufficio Tecnico Comunale con il Comune di Frascaro, composto di n. 15 articoli, allegato in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente convenzione sarà operativa ed efficace dal 01/01/2016 sino al 31/12/2016;
- 3) di dare atto che il carico finanziario per il Comune di Frascaro è pari ad una quota di partecipazione pari al 16,67%, ovvero ad 1/6 della spesa complessiva, corrispondente ad una giornata di lavoro;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Frascaro per gli adempimenti di competenza.

Indi, stante l'urgenza di provvedere per anticipare gli effetti dell'atto, con votazione resa in forma palese ed avente il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: 9

CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 9

CONSIGLIERI CONTRARI: ==

CONSIGLIERI ASTENUTI: ==

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

# CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SEZZADIO E FRASCARO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI UFFICIO TECNICO COMUNALE

---

## SCHEMA CONVENZIONE

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... presso la sede  
del Municipio di .....

tra

1. Il Comune di Sezzadio, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in ..... (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. .... del ....., con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di Frascaro, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in ..... (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. .... del ....., con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

## PREMESSO

- ❖ il D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, così come recentemente modificato dal D.L. 95/2012, convertito in L. 07/08/2012 n. 135, all'art. 14 prevede, tra l'altro, che:

*“28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. (...)*

*31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.*

*31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:*

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;*
- b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28”;*

- ❖ l'art. 19, comma 1 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 ha individuato le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, statuendo che esse sono:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

- ❖ i Comuni di cui sopra hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni fondamentali e, allo scopo, hanno approvato lo schema della presente Convenzione quadro con le deliberazioni consiliari già precedentemente menzionate;
- ❖ l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali inerenti le funzioni ed i servizi che saranno successivamente individuati è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;
- ❖ l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;
- ❖ le Convenzioni rappresentano forme di cooperazione dotate di un elevato grado di flessibilità che agiscono in maniera non strutturale sugli assetti amministrativi degli Enti interessati; pertanto, una tale scelta può essere associata, in via generale, ad una dimensione collaborativa poco strutturata, almeno nella fase iniziale, ma non per questo meno efficace se si considerano, per l'appunto, i caratteri di elevata adattabilità a contesti organizzativi e operativi semplificati;
- ❖ l'art. 30 "Convenzioni" del T.U.E.L., testualmente dispone che:
  - "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
  - 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
  - 3. (...).*
  - 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."*
- ❖ la puntuale regolamentazione dell'organizzazione della gestione in forma associata delle singole materie sottese al presente atto convenzionale, verrà disciplinata con successivi atti deliberativi di

Consiglio Comunale;

- ❖ la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità anno 2014) ha prorogato ulteriormente il termine per le aggregazioni obbligatorie, individuando (c.530) nel 30.06.2014 il termine per la gestione associata di ulteriori 3 funzioni fondamentali, e nel 31.12.2014 il termine per la gestione associata delle restanti funzioni;
- ❖ con il decreto legge n. 192 del 31/12/2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11 (art. 4, comma 6-bis), il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni, stabilite dal decreto legge n. 78/2010, è stato prorogato al 31 dicembre 2015;
- ❖ da ultimo, con il decreto legge n. 210 del 31/12/2015, convertito con modificazioni dalla legge 25/02/2016, n. 21, il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni, stabilite dal decreto legge n. 78/2010, è stato prorogato al 31 dicembre 2016;
- ❖ Nelle more dell'attivazione delle succitate forme convenzionali obbligatorie, è necessario mantenere i livelli di efficienza, efficacia ed economicità raggiunti con le forme convenzionali volontarie che, nel corso degli anni, hanno portato ai bilanci comunali risparmi di spesa e ottimizzazione delle risorse impiegate;
- ❖ Dal 01.01.2003, il Comune di Sezzadio gestisce con il Comune di Frascaro il servizio tecnico in forma associata tramite l'istituto della Convenzione, con reciproca soddisfazione;

Tanto premesso, i Comuni di Sezzadio e Frascaro intendono continuare a gestire in forma convenzionale il "servizio tecnico comunale comprendente le aree dell'edilizia privata e dei lavori pubblici", ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, al fine di continuare nel processo di razionalizzazione della spesa, ed in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando ai disposti di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Sezzadio n. .... del .....
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Frascaro n. .... del .....

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione**

1. Con la presente Convenzione i Comuni di Sezzadio e Frascaro, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di gestire in forma associata l'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., utilizzando professionalità esistenti già in servizio nel Comune di Sezzadio, senza ulteriore aggravio di spesa sui bilanci comunali. Titolare del servizio convenzionato sarà il dipendente del Comune di Sezzadio, inquadrato in categoria "D", posizione economica "D4", con qualifica di istruttore direttivo, area tecnica e tecnico – manutentiva. Le mansioni affidate al tecnico sono individuate, per ognuno dei comuni convenzionati, dai rispettivi statuti e regolamenti, che si danno per allegati alla presente convenzione e le cui disposizioni il personale citato in questo atto convenzionale è tenuto ad osservare. Per quanto non espressamente contemplato nelle norme regolamentari e statutarie, si farà riferimento alle declaratorie del CCNL di categoria, comparto Regioni – EE.LL. ed a quanto contenuto nei decreti di nomina del Comune di Sezzadio, capo convenzione.

2. il Comune di Sezzadio si riserva la facoltà di ampliare/aprire all'adesione di altri enti locali la presente convenzione per la gestione associata del servizio tecnico, per motivi di contenimento della spesa del personale – economie di bilancio legate al rispetto del saldo obiettivo fissato dal patto di

stabilità europeo, senza pregiudizio per la quota di personale utilizzata dal Comune di Frascaro, utilizzando all'uopo in piena discrezionalità i 5/6 dell'orario relativo al tecnico comunale e di propria pertinenza, per la ulteriore cessione volontaria di parte del contratto di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato.

## **Art. 2 – Ambito territoriale**

1. L'ambito territoriale ove opererà il Servizio Tecnico Convenzionato è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

## **Art. 3 – Funzioni della convenzione**

1. il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dei Comuni associati di Sezzadio e Frascaro svolgerà tutte le funzioni afferenti all'area tecnica, esemplificate come di seguito: presidenza della Commissione Edilizia, responsabile del servizio edilizia privata, controllo delle S.C.I.A. e D.I.A., istruzione e rilascio dei permessi di costruire, controllo e supervisione pratiche di lottizzazione, compilazione anagrafe tributaria, progettazioni di opere pubbliche (se competente) assistenza in qualità di RUP a consulenti esterni incaricati della progettazione, verifica e validazione dei progetti di oo.pp., predisposizione bandi di gara, cura dei rapporti con l'osservatorio regionale dei LL.PP., direzione e coordinamento del personale afferente al servizio tecnico manutentivo *etc. etc.*

## **Art. 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni**

1. I Comuni stipulanti convengono che il tecnico comunale titolare del servizio convenzionato presterà il proprio orario di lavoro secondo le norme contrattuali e nel modo seguente: per cinque giorni alla settimana nel Comune di Sezzadio e, generalmente (salvo diverso accordo tra i Sindaci nell'articolazione dell'orario settimanale) nella giornata di giovedì di ogni settimana nel Comune di Frascaro. Eventuali modifiche potranno essere approvate dalla Conferenza dei Sindaci, di cui agli artt. 5 e seguenti.

## **Art. 5 – Gestione**

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
- ✓ Conferenza dei Sindaci;
  - ✓ Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

## **Art. 6 – Conferenza dei Sindaci**

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo - convenzione.

3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- ricognizione nella prima seduta sulle norme che hanno disciplinato e disciplinano attualmente il servizio associato ed eventuali proposte di variazione;
- approva il programma annuale di attività per l'introduzione di variazioni ai carichi di lavoro non contemplate nella presente convenzione, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
- propone atti di indirizzo per la gestione del servizio tecnico associato, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate.
- verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi;

4. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.

5. Le funzioni di segretario delle Conferenze sono svolte alternativamente da uno dei segretari dei Comuni convenzionati.

## **Art. 7 – Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale è individuato nell'istruttore direttivo tecnico incardinato

presso il Comune capo – convenzione.

2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004.

3. Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- Ricepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
- Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
- Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
- Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
- Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

## **Art. 8 – Personale**

1. Il Servizio tecnico convenzionato utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opererà secondo le direttive emanate dalla Conferenza dei Sindaci o dai Sindaci autonomamente nel proprio territorio di competenza.

2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.

## **Art. 9 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni**

1. La convenzione avrà durata dal 01.01.2016 sino al 31.12.2016, con possibilità di ulteriore proroga, in caso di slittamento della legge che disciplina la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, citata nelle premesse.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

## **Art. 10 – Mezzi finanziari**

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati. Tutte le spese relative allo svolgimento delle funzioni del tecnico convenzionato sono ripartite dalla Giunta Comunale del Comune di Sezzadio entro il primo trimestre dell'esercizio finanziario successivo, nelle seguente misura: 5/6 a carico del Comune di Sezzadio; 1/6 a carico del Comune di Frasaro.

2. il Comune Capo-convenzione, come indicato nel comma 1, redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare al Comune Convenzionato. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.

3. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà ad includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

4. Al personale in convenzione sarà corrisposto, per accedere al Comune di Frasaro, il rimborso delle spese di viaggio. *(Il personale che svolge la propria attività in convenzione tra 2 o più comuni ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dal comune capofila a quello convenzionato o, se il tragitto è più breve, dalla propria residenza a tale ente).* Il compenso è previsto anche nel caso in cui il personale utilizzi la propria autovettura, in quanto si tratta di un obbligo a cui non si può sottrarre perché imposto dall'amministrazione di appartenenza. Quanto sopra secondo le indicazioni dettate dalle Sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti con il parere n. 9/2011. Si precisa che il decreto 25402 del 17 maggio 2011, il presidente dell'Unità di missione del Ministero dell'Interno, ha chiarito, sulla scorta di un parere della Ragioneria Generale dello Stato, che tale compenso deve essere calcolato con il metodo di 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km.

## **Art. 11 – Obblighi e garanzie**

1. Il Comune di Sezzadio anticiperà le spese relative allo svolgimento del servizio tecnico



comunale associato.

2. Il Comune di Frascaro è tenuto a versare al Comune di Sezzadio:

- entro il 30 luglio, per esigenze di cassa del comune capofila, un acconto pari al 50% della quota spesa, relativa all'esercizio finanziario corrente, posta a suo carico;
- entro trenta giorni dal ricevimento del prospetto di riparto, il saldo della quota di sua spettanza.

3. Spetta a ciascuna amministrazione determinare l'orario giornaliero di servizio, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 12 – Recesso e risoluzione della convenzione**

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito con formale preavviso che dovrà pervenire al Comune associato entro il termine minimo di mesi 3 (diconsi mesi tre) dalla naturale scadenza. E' fatto salvo il recesso convenzionale o per mutuo dissenso, con rispettive deliberazioni dal contenuto concordato tra gli Enti associati sulle concrete modalità del recesso.

3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

#### **Art. 13 – Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato dalla Conferenza dei Sindaci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capo-convenzione, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

#### **Art. 14 - Rinvii**

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 15 – Registrazione**

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di .....

Il Sindaco

Comune di .....

Il Sindaco